



N. R.G. 5337/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 *sexies* quarto comma c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5337/2024** promossa da:

Parte_I (C.F. *P.IVA_I*), con il patrocinio dell'avv. DANIELI MIRKO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BECCARIA 5 27100 PAVIA presso il difensore avv. DANIELI MIRKO

ATTORE/I

contro

CP_I (C.F. *C.F._I*),

CONVENUTO/I



SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO

omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015.

Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.

Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente controversia è stata introdotta da *Parte_2* di *Pt_1* che con ricorso semplificato depositato in data 10.2.2024 chiedeva:” Nel merito: accertata la presenza del collegamento abusivo e, comunque, non consentito al contatore elettrico condominiale della rete elettrica dell'appartamento di *CP_1* [...] condannare *CP_1* a rimuovere il collegamento al contatore e alla rete elettrica condominiale e, comunque, al completo ripristino dello stato dei luoghi e delle cose; in subordine rispetto al punto precedente, accertata la presenza del collegamento abusivo e, comunque, non consentito al contatore elettrico condominiale della rete elettrica dell'appartamento di *CP_1* accertare e dichiarare il diritto del condominio a rimuovere il collegamento al contatore e alla rete elettrica condominiale e, comunque, al completo ripristino dello stato dei luoghi e delle cose; in ogni caso, condannare *CP_1* al risarcimento dei danni per la sottrazione di energia elettrica dal 2019 al 2023 nella misura, da determinarsi anche in via equitativa e che si chiede liquidarsi in € 7.500,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre che per la sottrazione di energia elettrica successiva in corso di causa e fino all'effettivo distacco, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite. ...”

La causa veniva assegnata in data 28.3.2024 alla Dott.ssa *Per_1* che con decreto del 3.4.2024 fissava udienza ex art. 281 undecies cpc al 26.6.2024



Il ricorso con pedissequo decreto venivano regolarmente notificati a parte resistente **CP_1** che alla prima udienza del 26.6.2024 non compariva e quindi veniva dichiarata la sua contumacia.

Ammesse le istanze istruttorie di parte ricorrente il giudice rinviava per l'escussione del teste al 18.12.2024.

Nelle more il procedimento veniva assegnato alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che con ordinanza del 16.12.2024 differiva la fissata udienza al 15.1.2025.

Esperita la fase istruttoria con la escussione il teste ammesso la causa veniva rinviata per la discussione.

All'udienza del 15.4.2025 in esito alla discussione la causa veniva trattenuta in decisione ed oggi decisa con la presente sentenza ex art .281 sexies ultimo comma cpc.

Parte ricorrente lamenta che l'appartamento della resistente è allacciato illegittimamente al contatore condominiale con prelievo indebito di energia elettrica dalla rete condominiale: chiede quindi la condanna al distacco ed al risarcimento del danno per la corrente elettrica del contatore condominiale utilizzata e non pagata dal 2019 al 2024.

Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata è risultato provato che:

- il Condominio ricorrente è dotato di un contatore di energia elettrico che serve le parti condominiali e che prima di esser convertito in contatore condominiale era un contatore "Cantiere"
- la resistente **CP_1** è condomina del Condominio ricorrente
- la resistente **CP_1** ha confermato che il suo contatore di energia era collegato al contatore elettrico condominiale sia in sede assemblea condominiale del 14.11.2022 (doc 3) sia con mail scambiate con il fornitore di energia elettrica per errato conferimento di POD (doc 9)
- la relazione del tecnico **Testimone_1** della **CP_2** impianti elettrici, in seguito al sopralluogo effettuato in data 24 Novembre 2024, presso il Condominio **Parte_2** 20142 **Pt_1** , ha confermato che *"Dal contatore di Energia CONDOMINIALE oltre alla linea generale che alimenta il quadro elettrico del condominio, fuoriesce un'altra linea elettrica che (DI **CP_3**) viene utilizzata per dare energia alle abitazioni che ancora sono in fase di **Per_2** e serve per poter avere luce in modo da poter lavorare. A questa linea però vi è ancora collegato un impianto elettrico che seguendo i conduttori elettrici porta al relativo centralino sottocontatore denominato APPARTAMENTO 2. Questo indica che l'appartamento in questione prende ANCORA energia dal contatore CONDOMINIALE. Difatti nel gruppo contatori PRIVATI, proprio il n. 2*



risulta NON attivo e quindi NON utilizzato. Probabilmente questo appartamento non è mai stato SCOLLEGATO dalla linea "di cantiere" (doc1 alla nota di deposito 15.1.2025)

- il teste *Testimone_2* ha confermato che perlomeno sino a dicembre 2024 il contatore (ndr sottocontatore) dell'appartamento 2 era ancora collegato al contatore condominiale

Consegue che il sottocontatore dell'Appartamento 2 è quello della resistente *CP_1* e che detto contatore è ancora oggi collegato al contatore elettrico condominiale.

Atteso che non vi è prova in atti che la resistente *CP_1* sia stata autorizzata dall'assemblea ad utilizzare per scopi personali la corrente elettrica condominiale, accertata la presenza del collegamento dell'appartamento di *CP_1* al contatore elettrico condominiale, e che detto collegamento non è autorizzato, la resistente deve essere condannata a rimuovere il collegamento del suo appartamento al contatore e alla rete elettrica condominiale.

Dato il lasso di tempo trascorso la rimozione del collegamento deve essere immediata, tenuto conto del lamentato mancato pagamento da parte della resistente al condominio del corrispettivo di energia elettrica prelevata dalla resistente per scopi personali.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno si rileva quanto segue.

Il condominio ricorrente chiede che la resistente venga condannata al ristoro dei danni subiti dal condominio a seguito dell'illegittimo prelievo della corrente elettrica, da quantificarsi in via equitativa in mancanza di un contatore specifico.

Posto che

-è provato il contatore de quo serve i beni e servizi comuni e quindi abbia natura condominiale e che unico appartamento ancora allacciato per consumi privati è quello della resistente,

-dal 2019 l'appartamento della resistente è allacciato al contatore condominiale

-dal 2019 la resistente non ha rimborsato le spese di consumo di energia elettrica

deve quindi ritenersi provata la sussistenza del danno subito dal *Parte_2* stante il mancato rimborso della energia elettrica utilizzata.

Quanto alla consistenza del danno subito si rileva quanto segue

Tenuto quindi conto che,



- in mancanza di contatori divisionali in grado di consentire la suddivisione dei costi (riportati in fattura, da addebitare, correttamente, nel rendiconto condominiale, a cura dell'amministratore) per la ripartizione dei consumi dell'immobile privato e dei servizi comuni, si rende necessaria una diversa quantificazione del consumo privato della resistente che, come suggerito dal ricorrente, può essere individuato nel consumo medio annuo di una utenza domestica.
- secondo le stime dell'ARERA, il consumo medio annuo di una utenza domestica è di circa 2.200 kwh – 2700 kwh all'anno (doc. 14 ricorrente) per una famiglia di 2\4 persone per il prezzo medio di €. 0,60 kwh
- non essendoci prova in atti di quante persone occupino l'immobile della resistente, deve quindi farsi riferimento ad una famiglia media di 2 persone

ciò posto può ritenersi equo liquidare il danno in favore del Condominio ed a carico della resistente in € 1.000,00 per ogni anno maturato e maturando di consumo di energia elettrica, da liquidarsi sino all'effettivo distacco, oltre interessi legali da calcolarsi dalla presente sentenza.

Per quanto sopra, ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della materia trattata e dell'attiva processuale svolta.

Sentenza esecutiva ex lege

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, rigettata, assorbita o disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede, come in motivazione:

- accertata la presenza del collegamento illegittimo dell'appartamento di **CP_1** al contatore elettrico condominiale, condanna **CP_1** a rimuovere immediatamente il collegamento della sua unità immobiliare al contatore e alla rete elettrica condominiale.
- Condanna parte resistente a risarcire il Condominio ricorrente il danno subito per il mancato rimborso della energia elettrica prelevata dal 2019 senza autorizzazione danno che si quantifica in €.1.000,00 per ogni anno di



utilizzo a decorre dal 219 sino all'effettivo distacco dal contatore condominiale , oltre interessi legali dalla sentenza..

- Condanna parte resistente a corrisponde al Condominio ricorrente le spese di lite che liquida in €.5.000,00 per compensi, €.571,40 per anticipazioni, oltre oneri di legge.

-Sentenza immediatamente esecutiva

Milano 18.4.2025

Il Giudice

dott. Ssa Sabrina Bocconcello